



## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**DDL di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 recante *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”***

**AC 2629- A**

### **Art. 1**

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)

*All'articolo 1, comma 4, quarto periodo dopo le parole : “previa intesa con la Regione o le Regioni interessate” aggiungere le seguenti parole “e gli enti locali interessati”.*

### **MOTIVAZIONE**

Al fine di non esautorare il ruolo degli enti locali nell'ambito della realizzazione di questi importanti interventi infrastrutturali si chiede che i Comuni interessati possano esprimersi insieme alle Regioni in caso di dissenso su aspetti inerenti la tutela ambientale e paesaggistica e della salute e pubblica incolumità.

### **Art. 3**

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)

*All'art. 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: “cantierabili entro il 31 dicembre 2014” con le seguenti parole: “appaltabili entro il 31 dicembre 2014”*

### **MOTIVAZIONE**

*Tra gli interventi elencati sussistono situazioni in cui alcuni progetti, benché approvati in linea tecnica dall'Amministrazione comunale non consentono l'avvio alle procedure di appalto poiché manca la conferma della copertura finanziaria che la norma rinvia ad uno o più successivi decreti del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Economia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 133/2014 in questione.*

#### **Art. 4**

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)

#### **Tipologia delle opere pubbliche comunali escluse dal Patto di stabilità interno**

*All'art. 4, comma 3, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole “, ovvero per le quali siano in corso le procedure di gara;”*

#### **MOTIVAZIONE**

*L'articolo 4 del decreto legge 133/2014 assume tra le sue principali finalità quella di favorire i pagamenti in conto capitale degli Enti territoriali, prevedendo anche misure finanziarie volte ad alleggerire i vincoli di bilancio derivanti dal Patto di stabilità interno.*

*In particolare, per quanto concerne il passaggio normativo preso in considerazione, il legislatore intende agevolare la realizzazione di opere preventivamente previste nel Piano triennale delle opere pubbliche, appositamente segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio.*

*Pertanto, alla luce degli obiettivi perseguiti dal provvedimento esaminato, si richiede che siano presi in considerazione, nel riparto degli spazi finanziari che verranno concessi a valere sul Patto di stabilità interno, anche i pagamenti che saranno realizzati entro il 31 dicembre 2014 in favore delle opere per le quali siano in corso le procedure di gara.*

#### **Art. 7**

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole “competente Regione” aggiungere le seguenti parole: “d'intesa con le Città Metropolitane e con i Comuni Capoluogo.”*

#### **MOTIVAZIONE**

*Al fine di garantire un percorso virtuoso che favorisca un approccio dal basso nonché la necessaria condivisione è imprescindibile che la definizione degli ATO e l'identificazione degli enti di governo degli stessi da parte delle Regioni sia effettuate d'intesa con le Città Metropolitane ed i Comuni Capoluogo di Provincia.*

### **Art. 7**

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

*Al comma 1 alla lettera b):*

- *al punto 2), sopprimere le seguenti parole “ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'art. 172, comma 4”.*

### **MOTIVAZIONE**

*Il termine fissato per l'adesione obbligatoria degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, vista la perentorietà dei termini, appare esiguo e va incrementato. La procedura invece risulta puntualmente stabilita dalla nuova norma e prevede termini perentori ed il successivo esercizio di poteri sostitutivi - con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente - che garantiscono l'effettivo fine dettato dalla norma.*

*In ragione di ciò l'assurdo richiamo alla responsabilità erariale, ipotesi meramente arbitraria, sarebbe quindi una ulteriore, fuori luogo ed eccessiva sanzione che rischia esclusivamente di attivare un pericoloso circuito vizioso, laddove ad esempio anche un ritardo per “ragioni tecniche”, che potrebbe portare a gravi conseguenze economiche per gli Amministratori.*

### **Art. 7**

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

*Al comma 1, alla lettera f), al punto 1), l'ultimo periodo è abrogato.*

### **MOTIVAZIONE**

*La procedura invece risulta puntualmente stabilita dalla nuova norma e prevede termini perentori ed il successivo esercizio di poteri sostitutivi - con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente - che garantiscono l'effettivo fine dettato dalla norma. In ragione di ciò l'assurdo richiamo alla responsabilità erariale, ipotesi meramente arbitraria, sarebbe quindi una ulteriore, fuori luogo ed eccessiva sanzione che rischia esclusivamente di attivare un pericoloso circuito vizioso, laddove ad esempio anche un ritardo per "ragioni tecniche", che potrebbe portare a gravi conseguenze economiche per gli Amministratori.*

### **Art. 7**

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

*Al comma 1, alla lettera f), dopo il punto 1 è inserito il seguente punto:*

“1-bis) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole “d'uso gratuita”, sono abrogate;
- dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “A tal fine il gestore riconosce all'ente locale proprietario un canone definito nell'atto propedeutico all'affidamento del servizio ovvero offerto in sede di gara, fino ad un massimo del 15% del VRG. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa”

### **MOTIVAZIONE**

*Alla luce della regolazione del settore da parte dell'Autorità, non pare più sostenibile la gratuità dell'utilizzo degli assets comunali, in quanto l'affidamento mediante concessione presuppone anche il pagamento di un canone a fronte dell'esclusiva del servizio (ancor di più se il gestore utilizza poi strutture non di sua proprietà). E' necessario pertanto prevedere un canone concessorio per l'ente proprietario da proporre all'atto dell'affidamento del servizio, secondo la modalità scelta, con il limite del 15% limite del VRG, che è escluso dal riconoscimento tariffario.*

#### **Art. 7**

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

*Al comma 1 alla lettera i), i commi 3 e 4 sono abrogati.*

#### **MOTIVAZIONE**

*La procedura che regola la fase transitoria e le gestioni esistenti, pone una accelerazione per il raggiungimento della gestione unica mediante l'assorbimento delle altre gestioni da parte del concessionario esistente secondo alcune soglie di popolazione servita nell'ambito, ma non appare del tutto chiara. Unitamente al fatto che tale procedura fissa termini perentori, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e richiama la responsabilità erariale (in maniera assolutamente arbitraria), la stessa darà sicuramente luogo a notevoli contenziosi; pertanto se ne propone l'eliminazione.*

#### **Art. 7**

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

*Al comma 1 alla lettera i) al comma 3 bis eliminare la lettera c).*

#### **MOTIVAZIONE**

*Alla luce della regolazione del settore da parte dell'Autorità, non pare più sostenibile la gratuità dell'utilizzo degli assets comunali.*

## **Art. 17**

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

*All'art. 17, comma 1, punto 2), relativo all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001,*

- a) Dopo le parole “delle singole unità immobiliari” sopprimere le parole “nonché del carico urbanistico”;*
- b) Dopo le parole “destinazione d'uso” è aggiunto il seguente periodo: “Gli importi oggetto di mancato introito da parte dei comuni sono compensati in loro favore in sede di equilibrio del patto di stabilità”.*

### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento proposto:*

*Relativamente alla lett. a) ha una valenza meramente tecnica finalizzata a cancellare una evidente contraddittorietà: accorpando e/ o suddividendo le unità immobiliari di un edificio si devono rispettare il volume complessivo e le originarie destinazioni d'uso, conseguentemente non si ha la modifica del carico urbanistico. Trattasi di una fattispecie in via di fatto impossibile di cui è opportuna la cancellazione.*

*Relativamente alla lett. b) è necessario poiché dato l'ampliamento della definizione di manutenzione straordinaria apportato dal c.l. in oggetto, l'assoggettamento al regime della manutenzione straordinaria di interventi finora qualificati come ristrutturazione edilizia, se pur condivisibile nel merito, determina un impatto negativo sui bilanci comunali.*

## **Art. 17**

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

*All'art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, che inserisce l'art. 3 bis al TU n. 380/2001 sostituire le parole: "Lo strumento urbanistico individua" con le seguenti parole: "I Comuni individuano".*

*All'art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "della pianificazione" aggiungere le seguenti parole: "in sede di strumento urbanistico oppure con specifica delibera del consiglio comunale".*

### **MOTIVAZIONE**

*L'inserimento dell'art. 3-bis consente alle Amministrazioni di avere uno strumento ulteriore rispetto alla sola facoltà dell'esproprio, di fatto non praticabile per ragioni di bilancio, per affrontare la questione della sostituzione di edifici incongrui. La formulazione adottata appare però inadeguata, soprattutto in considerazione dell'obiettivo della immediata operatività dell'innovazione prevista. L'emendamento proposto quindi prevede la possibilità di operare questa individuazione anche con specifica deliberazione del consiglio comunale.*

## **Art. 17**

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

*All'art. 17 comma 1, lettera c) relativo all'art. 6 del TU n. 380/2001*

*a) Premettere il seguente punto:*

*01) Al comma 1 aggiungere la lettera f)*

*“f) i manufatti in legno, o comunque sprovvisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi e che non abbiano alcuna caratteristica di superficie ed altezza funzionali all'agibilità per usi diversi.”*

### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento proposto all'art. 6 del TU 380/2001:*

*con riguardo alla lettera a) è necessario in quanto esiste una casistica che ha generato disposizioni comunali diverse e spesso tra loro contraddittorie e una miriade di contenziosi. La casistica è quella relativa ai manufatti in legno, o comunque sprovvisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi. Essa deve essere sicuramente riferita a manufatti di piccola dimensione che non comportino pertanto alcun carico urbanistico e non abbiano quindi alcuna caratteristica funzionale all'agibilità per usi diversi. (per es.: fino ad una Sup. coperta di mq. 8,00 e fino ad un'altezza di ml. 2,20).*

## **Articolo 17**

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

*All'art. 17, comma 1, lettera d) che modifica l'art. 10 comma 1 lettera c) del TU n. 380/2001, dopo le parole: "modifiche della volumetria complessiva degli edifici" sopprimere le parole: "o dei prospetti".*

### **MOTIVAZIONE**

*Il riferimento alle modifiche dei prospetti appare ingiustificata ed equivoca in quanto le modifiche forometriche, nella prassi interpretativa consolidata delle norme vigenti, appartengono agli interventi classificati come ristrutturazione edilizia, non soggetta a permesso di costruire pertanto ma bensì a segnalazione certificata d'inizio attività se ne chiede l'abrogazione.*

## **Art. 17**

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

- a) *All'art. 17, comma 1, lettera e), punto 1) che modifica l'art. 14 del TU n. 380/2001, dopo le parole "permesso di costruire" aggiungere le parole "e permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis"*
- b) *al punto 3 dopo le parole "limiti di densità edilizia" aggiungere le parole "ivi compresi i relativi parametri edilizi" e sopprimere le parole "nei casi di cui al comma 1-bis";*
- c) *al comma 1bis dell'art. 14 aggiungere le seguenti parole: "Il procedimento istruttorio relativo alle istanze di permesso di costruire in deroga relative ad interventi di edilizia privata è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Entro tali termini il Responsabile del procedimento trasmette comunque le istanze istruttorie al consiglio comunale che le esamina nella prima seduta utile una volta espletate le procedure previste dal proprio regolamento."*

### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento di cui alla lett. a) è finalizzato a garantire che l'applicazione della possibilità del rilascio del permesso di costruire in deroga anche ad interventi di ristrutturazione urbanistica, possa avvenire garantendo al Comune un'effettiva capacità di governo delle relative trasformazioni urbane. In tal modo la necessità di definire la convenzione che ha intrinsecamente natura pattizia, evita che operazioni anche di significativo impatto sul tessuto urbano siano affidate alla sola capacità di iniziativa del soggetto privato.*

*L'emendamento di cui alla lettera b) ha una duplice finalità:*

- 1) *In primo luogo individuare con certezza le disposizioni normative che sono interessate dalla possibilità di deroga in relazione al parametro 'limiti di densità edilizia' che da sempre è annoverato dall'art. 14 come oggetto di deroga. La questione è diventata rilevante in seguito all'estensione anche all'edilizia privata della possibilità di ricorso al permesso di costruire in deroga di cui ai commi 9-14 dell'art. 5 della legge 106/2011: possibilità che la norma in commento conferma ed amplia espressamente anche ad interventi appunto di ristrutturazione urbanistica. La prassi applicativa del cd 'Decreto viluppo' ha creato molteplici difficoltà con riferimento a detto parametro dal momento che le NTA contengono non solo la definizione della quantità edificabile ma che disposizioni specifiche relative alla sua articolazione. L'integrazione proposta è necessaria anche per considerare le 'premierità' che il 14° comma dell'art. 5 legge 106/2011 riconosce rispetto alla volumetria esistente ed a maggior ragione ora che la derogabilità della destinazione d'uso è introdotta espressamente nell'art. 14; basti pensare ad esempio all'incongruità di eventuali disposizioni relative alle tipologie edilizie vigenti per ambiti a destinazione residenziale che vengano recuperati con interventi commerciali relativi a medie e grandi superfici di vendita.*
- 2) *In secondo luogo cancellare la limitazione della derogabilità della destinazione d'uso alle sole aree produttive dismesse: risulta incongruo ed assolutamente inaccettabile che tale facoltà venga esclusa per le opere pubbliche o di pubblico interesse che pure sono la ratio primaria dell'art. 14: una limitazione inaccettabile per i Comuni.*

*L'emendamento di cui alla lett. c) è necessario per colmare il vuoto normativo che si rinviene nella disciplina dell'art. 5 legge 106/2011 che nulla dice circa i termini e le modalità del procedimento. Nel silenzio del legislatore in sede di art. 5 legge 106/2011, si sono sostenute le tesi più diverse: dalla mancanza di qualsivoglia termine (eccentrica però rispetto ai principi dell'ordinamento) fino all'applicabilità analogica della norma nazionale che dispone in 30 giorni il termine per procedimenti che non abbiano una*

*disciplina espressa in merito. Ciò lascia ‘ senza reti’ gli uffici istruttori, con il rischio di contenziosi dall’esito incerto. Per queste ragioni è comunque necessario che vengano individuati i tempi ed i modi con cui debba essere condotta l’istruttoria finalizzata a consentire l’adozione della necessaria deliberazione del consiglio comunale. In tal senso lo stesso art. 17 del DL 133 contiene, con riguardo all’art. 28bis applicabile al permesso di costruire convenzionato, una disposizione che può avere applicazione anche alla fattispecie.*

## **Art. 17**

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

*All'art. 17, comma 1, lettera h) che modifica l'art. 17 del T.U n. 380/2001 sostituire le parole "per le nuove costruzioni" con le seguenti "per gli interventi di nuovo impianto". Aggiungere infine il seguente periodo: "Gli importi oggetto del mancato introito da parte dei comuni sono compensati in loro favore in sede di equilibrio del patto di stabilità".*

### **MOTIVAZIONE**

*Si propone il seguente emendamento in quanto il comma 4bis, aggiunto all'art. 17 del TU edilizia, dispone una riduzione almeno del 20 per cento del contributo di costruzione nel caso di interventi di densificazione e di recupero. Tale disposizione, con molta probabilità, è stata inserita per attivare politiche effettive di contenimento del consumo del suolo. L'utilizzo di una definizione che è relativa ad uno dei tipi di intervento (le nuove costruzioni) rischia di creare problemi applicativi.*

*E' ovvio che quando si attiva un progetto di recupero e di riqualificazione urbana è ben possibile che si proceda non con interventi di recupero o di mera ristrutturazione edilizia, ma con titoli abilitativi di nuova costruzione. Inoltre anche tale disposizione determina un impatto negativo sui bilanci comunali.*

## **Art. 17**

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

*All'art. 17, comma 1, lettera i) che modifica l'art. 20 comma 7 del T.U. n. 380/2001 aggiungere infine il seguente periodo:*

*“La presente disposizione non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge”.*

### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento proposto è necessario poiché la riorganizzazione dei comuni, nell'ambito dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, fra le quali rientra anche quella della pianificazione urbanistica ed edilizia, produrrà un primo periodo di adattamento in ragione del quale è consigliabile di prevedere, in via eccezionale e transitorio, un regime differenziato. In ogni caso, la disposizione stabilisce una durata massima, entro la quale – ricorrendone i presupposti – gli enti locali potranno comunque rilasciare il titolo abilitativo.*

### **Art. 17**

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

*All'art.17, comma 1, lettera m), punto 2 bis) che modifica l'art. 22 del T.U. n. 380/2001, dopo le parole "una variazione essenziale", aggiungere le parole "fatte salve le previsioni regionali più favorevoli".*

### **MOTIVAZIONE**

*Al fine di evitare applicazioni soggettive e non delegare alla giurisprudenza (spesso contraddittoria) la definizione del significato di "variazione essenziale", si ritiene opportuno richiamare espressamente la norma che disciplina la materia.*

## **Art. 17**

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

*All'art. 17, comma 1, lett. q), punto 2, dopo le parole "ad eccezione degli articoli 22, 23, e 24, comma 3" aggiungere "36 e 37".*

### **MOTIVAZIONE**

*La disposizione citata esclude solo gli articoli 22, 23 e 24 3° comma, dalla sostituzione del termine DIA con SCIA. Così operando, poiché anche la revisione proposta dell'art. 22 fa salva la sopravvivenza dell'istituto della DIA al comma 3 (come peraltro giustamente rileva la denominazione del capo III. TIT II, par. I che annovera appunto i due istituti) nel momento in cui non esclude gli articoli 36 e 37 da tale cancellazione di fatto vieta che per gli interventi ancora assoggettabili a DIA si possa procedere alla sanatoria. Trattasi di effetto abnorme in danno degli operatori che vengono discriminati ed anche un irragionevole aggravio per i Comuni costretti in tali fattispecie a procedere con la demolizione invece che con una sanatoria. Occorre dunque assolutamente che venga integrato tale elenco nei termini indicati.*

## **Art. 17**

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'art. 17, comma 1, aggiungere la seguente lett. r):

- a) All'art. 36 (L)
- 1) È inserito il seguente comma 1bis: "I disposti di cui al comma 1 si applicano anche in riferimento a interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al solo momento della presentazione della domanda, purché siano decorsi dieci anni dalla realizzazione degli stessi e con riferimento ad interventi non oggetto di procedura di cui all'articolo 44".
  - 2) Al secondo comma dopo le parole "all'art. 16" aggiungere "e comunque in misura non inferiore a 516 euro";
  - 3) E' inserito il comma 2bis nel seguente testo: "Nei casi di cui al comma 1bis la sanzione di cui al comma 2 viene raddoppiata".
- b) All'art. 37 (L):
- 1) Dopo la parola "valutato" è aggiunta l'espressione "a titolo gratuito";
  - 2) E' inserito il seguente comma 4bis "I disposti di cui al comma 4 si applicano anche in riferimento a interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al solo momento della presentazione della domanda, purché siano decorsi dieci anni dalla realizzazione dello stesso e con riferimento ad interventi non oggetto di procedura di cui all'articolo 44".
  - 3) E' inserito il seguente comma 4 ter: "nei casi di cui al comma 4bis la sanzione di cui al comma 4 viene raddoppiata".

### **MOTIVAZIONE**

*Data la rilevanza delle modificazioni introdotte al TU Edilia si ritiene essenziale che venga definita dalla legge la controversa e ben nota 'sanatoria giurisdizionale' configurata in termini diversi dall'attuale dettato degli artt. 36 e 37 del TU per effetto della consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo. Non a caso il Consiglio di Stato aveva a suo tempo espressamente chiesto che il TU disciplinasse questa fattispecie che i Comuni, senza l'ausilio di una norma espressa, sono comunque obbligati a considerare. Intervento che appare essere del tutto coerente con le finalità di semplificazione, che implica in primo luogo certezza del diritto, che il DL in questione persegue.*

*Le proposte emendative contenute ai punti precedenti codificano questa possibilità tenendo conto degli orientamenti prevalenti dei molteplici giudicati che si rinvencono sulla materia. L'approvazione di tali disposizioni farebbe chiarezza su una questione che è ormai consolidata ma configura una difficoltà pratica assai rilevante per gli uffici e comporta spesso il ricorso a contenziosi che comportano sia per la mano pubblica che per i privati costi indebiti che sono la diretta negazione della finalità enunciata al primo comma dell'art. 17.*

*Le proposte contengono anche disposizioni economiche motivate da esigenze di equità: il raddoppio delle sanzioni previste ed un soglia minima comunque dovuta per le stesse.*

*L'emendamento di cui alla lett. b) punto 1 si rende invece necessario dal momento che gli Uffici del Territorio, nell'espletare le perizie loro assegnate dalla legge in materia di determinazione dell'incremento di valore dei beni oggetto di sanatoria, chiedono corrispettivi che spesso finiscono per essere a carico dei Comuni.*

## **Art. 26**

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

*Al comma 8, sostituire le parole “secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” con le parole “determinata secondo criteri inversamente proporzionali al tempo impiegato per la conclusione della procedura di valorizzazione. In particolare saranno attribuiti all’amministrazione comunale coinvolta in detta procedura, agli immobili oggetto di dismissione:*

- Il 35% del corrispettivo della cessione se la procedura si conclude nel termine di 12 mesi dall’ approvazione dell’atto di indirizzo del Consiglio Comunale, premesso che sia stato precedentemente acquisito l’atto d’indirizzo del Ministero competente;
- Il 25% del corrispettivo della cessione se la procedura si conclude nel termine di 14 mesi dall’ approvazione dell’atto di indirizzo del Consiglio Comunale, premesso che sia stato precedentemente acquisito l’atto d’indirizzo del Ministero;
- Il 20% del corrispettivo della cessione se la procedura si conclude nel termine di 16 mesi dall’ approvazione dell’atto di indirizzo del Consiglio Comunale, premesso che sia stato precedentemente acquisito l’atto d’indirizzo del Ministero;
- la premialità di cui all’articolo 3, comma 15 del D.L. 25 settembre 2001, n.351 nel caso in cui la procedura si concluda oltre il termine del punto che precede.

### **MOTIVAZIONE**

*Il comma 8 pur riconoscendo agli enti territoriali che hanno contribuito al procedimento di modifica della destinazione d’uso del bene oggetto di alienazione o valorizzazione il diritto ad una quota parte dei proventi derivanti dall’alienazione o valorizzazione non ne determina l’entità. Risultano indefinite e si rinvia la sua determinazione ad un successivo decreto del Ministero della difesa adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La mancata determinazione di questi ultimi elementi rischia di vanificare l’effetto incentivante sotteso alla previsione del riconoscimento economico. Per ovviare a questo problema si propone di riformulare una parte del comma 8 con cui si disciplina la quota dei proventi da riconoscere ai soggetti che a vario titolo hanno preso parte al processo, prevedendo l’attribuzione di percentuali diverse parametrate, in modo inversamente proporzionale, al tempo impiegato per la conclusione della procedura.*

## **Art. 26**

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

*Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:*

9. L'incentivo spettante al personale avente diritto del Comune, ai sensi dell'art. 92 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 che hanno lavorato alla definizione della variante viene corrisposto a valere sulle somme di spettanza del Comune di cui al comma 8.

10. La premialità di cui al comma 8 può essere iscritta nel bilancio delle Amministrazioni comunali solo dopo l'alienazione degli immobili. Nel saldo finanziario del medesimo anno di alienazione, espresso in termini di competenza mista, incrementato dell'attribuzione degli importi attribuiti alle Amministrazioni comunali a seguito dell'applicazione del presente articolo e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia pubblica, di recupero e ristrutturazione ed efficientamento di immobili da adibire a servizi pubblici quali la scuola e per interventi di riqualificazione di immobili d'interesse culturale e turistico. L'esclusione opera fino alla concorrenza degli importi attribuiti, ai sensi del comma 8.

### **MOTIVAZIONE**

*Con il comma 9 si propone di introdurre un incentivo specifico destinato ai funzionari delle amministrazioni che hanno effettivamente partecipato alla definizione della variante. La finalità di favorire nell'intento di massimizzare la collaborazione tra gli enti per la valorizzazione degli immobili dello Stato.*

*Con l'inserimento del comma 10 si intende rendere più chiare le modalità di applicazione della norma. Si propone di specificare che la premialità conseguita dall'Amministrazione comunale per la partecipazione alla procedura è iscritta nel bilancio solo dopo l'alienazione e che le spese per alcune tipologie d'intervento quali l'edilizia pubblica, interventi di recupero e ristrutturazione ed efficientamento di immobili da adibire a servizi pubblici quali la scuola e per interventi di riqualificazione di immobili d'interesse culturale e turistico non sono considerate e rilevanti ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Poter utilizzare queste risorse, che arrivano dalla partecipazione alla valorizzazione, potrebbe innescare processi virtuosi di sviluppo nei territori e produrre benefici economici diretti agli Enti partecipanti alla procedura.*

## **Art. 26**

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

*Dopo l'art. 26 inserire il seguente articolo:*

### **Art. 26 bis**

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

1. I comuni che intendono formulare proposte per il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, diversi da quelli richiesti ai sensi dell'art. 56bis del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 e da quelli della difesa individuati ai sensi dell'art. 26 comma 2 del presente decreto, al fine di acquisirne la proprietà, presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche e sulla base del modello da definire a cura dell'Agenzia medesima, una manifestazione di interesse sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla comunicazione, l'Agenzia del demanio convoca il comune interessato per stabilire i termini per la valorizzazione ed il trasferimento del bene a titolo non oneroso. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.

2. In relazione agli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico non inclusi negli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 26 del presente decreto e non trasferiti ai comuni ai sensi del comma 1 del presente articolo, il comune può presentare al Ministero titolare del bene una proposta di recupero o valorizzazione cui si applicano le previsioni contenute nei commi, 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 26 della presente decreto.

3. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7:

1. *Al primo periodo, dopo le parole “sono ridotte” sono inserite le seguenti parole “per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,”*

2. *Alla fine del primo periodo, dopo le parole “al trasferimento di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti parole “al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente”.*

- *alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo “ Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.”:*
- *al comma 11 sopprimere le parole da “al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato fino alla fine del comma” e sostituirle con le seguenti parole” alla riduzione del debito dell'ente stesso”.*

## **MOTIVAZIONE**

- Le modifiche al comma 7, si persegue l'obiettivo di colmare il vuoto normativo legato alla indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l'attuazione del federalismo demaniale implicando l'assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti ne

preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente.

- Con le modifiche al comma 10 si intende chiarire l'obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Nell'ambito di tale obiettivo strutturale si riconosce agli Enti territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato.
- Con le modifiche al comma 11 il comma 443 della legge 228 del 2013 precisa che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di investimento e per la riduzione del debito, in quest'ultimo caso solo in assenza di spese di investimento o per l'eventuale parte eccedente. Successivamente, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, il decreto legge n. 69 del 2013, all'articolo 56-bis comma 11, ha stabilito che è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Con il presente emendamento si chiede che la riserva del 10% stabilita dal decreto legge n. 69 del 2013 sia destinata alla riduzione del debito dell'ente. Si ritiene infatti che la logica dell'abbattimento del debito sia perseguita anche attraverso la riduzione del debito dell'ente che lo ha contratto in quanto appartenente alla PA.

**Art. 30 bis**

(Registro delle associazioni nazionali delle città di identità)

*All'articolo 30-bis, comma 2, dopo le parole: "da adottare" aggiungere le seguenti parole "sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,".*

**MOTIVAZIONE**

La proposta mira al coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni nazionali delle città d'identità.

**Art. 31**

(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

*L'articolo 31 è abrogato.*

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento soppressivo proposto si basa sulla considerazione della non necessità della disposizione.

Infatti l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 83/2014, convertito dalla legge 106/2014 prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, si aggiornino organicamente gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture alberghiere, ivi compresi condhotel e alberghi diffusi: l'adozione di un separato decreto che disciplini la sola tipologia condhotel appare, come è evidente, superflua.

Tale constatazione trova peraltro riscontro anche nel dossier del Comitato per la Legislazione, che ha evidenziato come questo articolo si sovrapponga, senza coordinamento, alla normativa vigente, cioè da quanto di recente disposto dal citato articolo 10 del decreto-legge 83/2014.

### **Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, comma 3 sostituire le parole "sentita la Conferenza Stato-Regioni" con le parole "sentita la Conferenza Unificata".*

### **MOTIVAZIONE**

*Trattandosi di individuare delle aree per l'applicazione di procedure straordinarie per l'avvio delle attività di bonifica, si ravvede l'opportunità che la consultazione preventiva sia svolta anche ascoltando formalmente gli Enti locali.*

### **Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, comma 4, dopo le parole «del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3» è inserita la seguente frase “, ferme restando le responsabilità di cui agli artt. 242 e 245 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,”.*

### **MOTIVAZIONE**

*Il D.L. così come attualmente formulato non affronta il tema del “danno ambientale”. E' invece necessario sottolineare che anche la normativa de quo si conforma al principio comunitario in base al quale “chi inquina paga”. L'applicazione ordinaria del disposto legislativo compete allo Stato.*

### **Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, comma 5 sostituire le parole “sentito il Presidente della Regione interessata,” con le parole “sentiti il Presidente della Regione e il Sindaco del Comune interessati,”*

### **MOTIVAZIONE**

*E' opportuno che anche il Comune ospitante il sito da bonificare abbia l'opportunità di esprimersi, insieme alla Regione interessata, in merito alla nomina del commissario. Se l'intento dell'organo centrale è invece quello di procedere in maniera autonoma, non si ravvisa l'esigenza del coinvolgimento del solo Presidente della Regione, a maggior ragione perché si interviene su aree di esclusiva competenza del Comune.*

### **Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, comma 5, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Il commissario provvede altresì all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".*

### **MOTIVAZIONE**

*Anche un Commissario straordinario deve garantire il rispetto del principio per il quale "chi inquina paga", così come già accaduto, peraltro, in altre casi analoghi (vedi opcm 5 dicembre 2006 n. 3554 relativa a Cogoletto).*

### **Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 5bis:*

*"Ai fini delle garanzie di partecipazione di cui al precedente comma 2, gli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio provvedono a deliberare, nelle forme istituzionali, entro 60 giorni, gli indirizzi di programmazione e pianificazione locali per la trasformazione dei siti di cui al comma 3"*

### **MOTIVAZIONE**

*Si intende garantire la coerenza della prevista partecipazione di cui al comma 2, il rispetto delle prerogative attribuite dalla Costituzione agli Enti locali in materia di programmazione, progettazione e gestione del territorio, nonché del principio di leale collaborazione previsto dall'art. 120 della Cost. in caso di poteri sostitutivi esercitati dallo Stato.*

### **Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, comma 6, secondo periodo, dopo le parole "Ad esso compete" aggiungere le seguenti: "in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 5 bis "*

### **MOTIVAZIONE**

*In coerenza con quanto richiesto con l'introduzione dell'art. 5 bis, il soggetto attuatore deve tenere conto, nella fase attuativa del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, degli "indirizzi" deliberati dall'ente locale.*

### **Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente : “I fondi riferiti necessari alla bonifica dovranno essere comunque garantiti con fondi pubblici, qualora non si individui il responsabile dell'inquinamento così come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.*

#### **MOTIVAZIONE**

*Il decreto pone sullo stesso piano finanziario il tema della bonifica e quello della successiva riqualificazione. Diversamente si ritiene che il tema della bonifica debba essere comunque garantito dal pubblico, mediante copertura finanziaria dell'operazione , anche nel caso in cui la bonifica stessa venga realizzata dai privati. Le operazioni di bonifica difatti devono essere eseguite secondo il principio del “chi inquina paga” in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

### **Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, comma 9, dopo le parole “ricevuta la proposta di cui al comma 8” aggiungere le seguenti parole: “provvede prioritariamente, anche con il ricorso alle forme di accordo istituzionale previste dalla legislazione vigente, alla verifica della coerenza della proposta di programma di risanamento ambientale e del documento strategico per la rigenerazione urbana con gli indirizzi di cui al comma 5 bis e”*

#### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento prevede l'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma da sottoscrivere tra le amministrazioni locali e il governo. Con tale strumento si garantiscono tempi certi di realizzazione del programma e la necessaria coerenza dello stesso con gli “indirizzi” deliberati dalle amministrazioni locali in materia urbanistica.*

### **Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, comma 10, secondo periodo, dopo le parole “i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando” aggiungere le seguenti parole: “il rispetto degli standard urbanistici e”*

#### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento ribadisce la necessità che sia garantita la realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie già previste dal piano attuativo di Bagnoli-Coroglio, al fine di tutelare gli standard minimi necessari fissati per il comparto in funzione della popolazione esistente e da insediare.*

**Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, comma 11, sostituire le seguenti parole “ dell'art. 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001” con le seguenti parole: “del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 luglio 2014 prot 5170/TRI/Di/B*

**MOTIVAZIONE**

*Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 luglio 2014 ha riperimetrato l'area del Sin, quindi il perimetro così come determinato dalla legge 388 del 2000 non è più in vigore.*

**Art. 33**

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

*All'articolo 33, comma 12, primo periodo, dopo le parole “in stato di fallimento” aggiungere le seguenti parole: “fatti salvi i diritti del Comune di Napoli”*

**MOTIVAZIONE**

*Si intende salvaguardare il diritto del Comune di Napoli alla titolarità delle infrastrutture realizzate, in corso di realizzazione e programmate, secondo quanto previsto dal Piano Urbanistico Attuativo (secondo il quale, coloro che realizzano volumi su aree edificabili contribuiscono proporzionalmente al costo delle opere pubbliche). Tali opere dovranno rientrare nella piena titolarità del Comune.*

### **Art. 37**

(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)

*All'art. 37, al comma 1, dopo le parole "rete nazionale di trasporto del gas naturale," aggiungere le seguenti parole " individuati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e con la Conferenza Unificata,"*

*All'art. 37, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la lettera cc) "cc) all'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, alla fine del 4<sup>1</sup>, sono inserite le parole «, oltre alle adeguate forme di compensazione per i Comuni interessati».*

### **Art. 38**

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

*All'art. 38, comma 1 bis, sostituire la parola "sentito" con le parole "di intesa con" e aggiungere le seguenti "sentita la Conferenza Unificata"*

*All'art. 38, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole " fatte salve ulteriori motivate prescrizioni degli Enti territoriali interessati".*

*All'art. 38, comma 6, lettera a) sostituire le parole "con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata" con le seguenti parole "con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano e i Comuni territorialmente interessati".*

*All'art. 38, comma 6 bis alla fine del primo periodo inserire le seguenti " , oltre che a Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS)".*

*All'art. 38, comma 7 dopo le parole "le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5," sono inserite le parole "le forme di compensazione per i Comuni interessati secondo quanto previsto dalla normativa vigente."*

*All'art. 38, comma 10, dopo le parole "l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare," aggiungere le seguenti parole "sentiti gli Enti locali e".*

### **MOTIVAZIONE art. 37 e 38**

*L'articolo 37 dispone misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale, attribuendo carattere strategico a tutti gasdotti nazionali ed internazionali, mentre l'articolo 38 interviene in senso analogo per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Per la realizzazione di tali infrastrutture saranno previste procedure di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio dei terreni e variazione ex lege oltre degli strumenti urbanistici, anche dei "piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati", inclusi i piani di bacino, di tutela delle acque, ecc.*

---

1. Decreto Presidente della Repubblica 08/06/2001 n. 327 Art. 52-quinquies comma 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata."

*Vengono riportate in capo ai ministeri competenti le autorizzazioni ambientali per le concessioni offshore, mentre per quelle in terraferma si fa riferimento a generiche "intese", prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico da parte del Ministero dello Sviluppo economico, mentre per le procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relative ad istanze di ricerca, permessi di ricerca e concessioni di coltivazione, la competenza passa dalle Regioni al ministero dell'Ambiente. Ciò significa un passaggio di fatto delle competenze degli Enti territoriali verso lo Stato, in considerazione della qualificazione di "strategicità" dei progetti e l'assenza di qualsiasi forma di con gli Enti locali interessati.*

*Si chiede in proposito che sia comunque sempre assicurato il rilascio dei pareri degli enti locali, oltre che chiarito in maniera inequivocabile che siano destinate ai territori adeguate forme di indennizzo. Ciò è anche in linea con gli impegni dati al Governo dalla risoluzione 8-00074, approvata dalle Commissioni Riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, in materia di revisione del sistema di autorizzazioni per le nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica delle normativa sulla materia, di rivedere la norma. **In particolare, si chiede che sia specificato in maniera chiara e univoca che il parere degli Enti locali sulle installazioni sia acquisito e vagliato, al fine di assicurare la previsione e la conseguente valutazione del parere degli Enti locali.***

### **Art. 43**

(Misure in materia di utilizzo del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

*All'articolo 43 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli enti locali che hanno deliberato un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 possono proporre una rimodulazione dello stesso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

### **MOTIVAZIONE**

*Appare necessario dare la possibilità anche agli Enti che abbiano già approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, destinando le risorse del Fondo di rotazione alla sola liquidità, di riapprovare il Piano, destinando le medesime risorse al ripiano del disavanzo ed al finanziamento dei debiti fuori bilancio.*

### **Art. 43**

(Misure in materia di utilizzo del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

*All'articolo 43 aggiungere il seguente comma:*

Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2014, ovunque ricorrano, le parole: "entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione" *con le parole* "entro il 31 dicembre 2014".

### **MOTIVAZIONE**

*Con l'introduzione del termine ampliato proposto, si dà l'opportunità ad una platea più ampia di enti in difficoltà di presentare nuovamente il piano di riequilibrio finanziario, sia in caso di avvenuto diniego della Corte dei Conti, sia in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio comunale.*

### **Art. 43**

(Misure in materia di utilizzo del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

*All' articolo 43, comma 5-bis , le parole "20 settembre" sono sostituite dalle parole "31 agosto".*

### **MOTIVAZIONE**

E' necessario individuare una data anteriore al 20 settembre per la verifica delle dimensioni delle variazioni del recupero IMU sul Fondo di solidarietà comunale, in quanto antecedente all'erogazione dell'ulteriore acconto del 20 settembre u.s., con il quale ad alcuni Comuni sono stati trattenuti importi di dimensioni insostenibili, solo per effetto della maggiore dimensione quantitativa del FSC.

Questi Comuni non possono sostenere gli impegni previsti a seguito della trattenuta e verrebbero trattati in maniera ingiustificatamente difforme a parità di incidenza della trattenuta sul proprio bilancio.